

Genova, 05 febbraio 2018

OGGETTO: Dichiarazioni di importazione – nuove regole di compilazione

Spettabile Società,

con la circolare n.7949/RU del 22/01/18 allegata, la dogana ha stabilito nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione. Tra le diverse variazioni risulta di primaria importanza l'obbligatorietà della compilazione del campo 2 della bolletta doganale (Speditore/Esportatore). Pertanto **a far data dal 13/02/2018** non potranno più essere emesse dichiarazioni di importazione uniche ricomprendenti fatture emesse da diversi esportatori ma, bensì, una singola dichiarazione per ciascun esportatore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

SAIMARE S.p.A.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 22 gennaio 2018

Protocollo: 7949/RU

Rif.:

Allegati:

Ai componenti del Tavolo e-Customs

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la politica commerciale
internazionale DIV. III
dgpci.div3@mise.gov.it

Al Ministero della Salute
salute.sportellounico@sanita.it

Alle Direzioni Interregionali/Regionali e
Interprovinciale

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

Alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

Agli Uffici delle dogane

Al Servizio processi automatizzati
- presso i distretti
regionali/interregionali
- presso l'Ufficio acquisti e contratti
della Direzione interprovinciale

Alle Task Force territoriali

Alla Sogei Spa

OGGETTO: Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM -
Nuove regole di compilazione e correlati controlli *on-line* per
favorire la *compliance*

Premessa

Per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, sono stati introdotti nuovi controlli automatizzati riguardanti:

1. l'indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l'importazione di determinati prodotti siderurgici (Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670);
2. l'indicazione dell'origine unionale di merci importate da paesi terzi;
3. l'indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

Inoltre, al fine di sviluppare ulteriormente l'analisi automatizzata del rischio e conseguentemente ridurre l'incidenza dei controlli all'atto dello sdoganamento, d'intesa con la Direzione centrale antifrode e controlli:

4. **è resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore)** e dei relativi sottocampi del tracciato del msg. IM.

La disponibilità sistematica dei dati dello "Speditore/Esportatore" è presupposto indispensabile per l'attivazione dell'analisi del rischio automatizzata e mirata sugli speditori esteri. In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore - fino ad oggi opzionali - le dichiarazioni di importazione della specie sono indirizzate a controllo documentale al fine di richiedere all'importatore di fornire le informazioni e/o i documenti necessari.

Tanto premesso sono introdotte nuove regole di compilazione di seguito illustrate, il cui mancato rispetto inibisce la registrazione della dichiarazione fornendo un apposito messaggio di errore.

1. Indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal MISE

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670, concernente l'attuazione della vigilanza preventiva dell'Unione Europea sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici (Allegato I), dal 3 Giugno 2016 l'immissione in libera pratica di tali prodotti è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato da una delle Autorità competenti (Allegato